



Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE
DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
Ufficio 1° - Gabinetto Capo Dipartimento**

Deliberazione commissariale n. 3 del Vice Prefetto Dr. Giancarlo Dionisi, Commissario *ad acta*, ex Sentenza TAR del Lazio – SEZ.SEC.BIS n. 08895/2020, emessa il 24/06/2020 su ricorso n. 02865/2020 REG.RIC.

OGGETTO: Provvedimento organo commissariale per mancato o incompleto adempimento Comune di Ardea in merito all'istanza di cui alla Sentenza TAR del Lazio – SEZ.SEC.BIS n. 08895/2020, emessa il 24/06/2020, su ricorso n. 02865/2020 REG.RIC.

L'anno 2020, addì 26 del mese di novembre, il Commissario *ad acta* Vice Prefetto Dr. Giancarlo Dionisi, nominato con Sentenza TAR del Lazio – Sez.Sec.Bis n. 08895/2020, emessa il 24/06/2020, su ricorso n. 02865/2020 REG.RIC, adotta il presente provvedimento.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE
DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
Ufficio 1° - Gabinetto Capo Dipartimento

IL COMMISSARIO AD ACTA

VISTO il ricorso n. 02865/2020 REG.RIC.;

VISTI tutti gli atti di causa;

VISTA la Sentenza n. 08895/2020, emessa il 24/06/2020 dal T.A.R. per il Lazio, Sezione Seconda Bis, di accoglimento parziale del ricorso;

VISTA l'ordinanza collegiale del T.A.R. per il Lazio, Sezione Seconda Bis, n. 11562/2020, depositata in data 9 novembre 2020, di concessione di proroga dei termini del mandato del Commissario *ad acta* di ulteriori sessanta giorni;

RITENUTO E CONSIDERATO

in fatto e diritto quanto segue.

Con Sentenza n. 08895/2020, emessa il 24/06/2020, il T.A.R. per il Lazio, Sezione Seconda Bis, ha accolto parzialmente il ricorso – nei limiti di cui in parte motiva - proposto da Giulia Manzoni e Mileto Manzoni contro il Comune di Ardea, in persona del Sindaco, legale rappresentante *pro tempore*, per l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere sulla procedura avviata con la nota n. 2019-0031667 del 23/05/2019, presentata al predetto Comune dai ricorrenti, avente ad oggetto "ai sensi dell'art. 80 e segg. del Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, l'autorizzazione per la cremazione dei resti mortali del defunto padre Giacomo Manzoni alias 'Maestro Manzù' presso il crematorio del cimitero comunale di San Benedetto del Tronto e l'autorizzazione al trasporto del feretro nel detto



Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE
DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
Ufficio 1° - Gabinetto Capo Dipartimento**

Comune ai sensi dell'art. 26 citato D.P.R., nonché alla successiva traslazione delle ceneri nel Comune di Aprilia".

La sentenza *de qua* ha ordinato al Comune di Ardea di provvedere per la parte non ancora formalmente respinta, entro il termine perentorio di 30 gg. dalla comunicazione della medesima o sua notifica a cura di parte.

Il T.A.R. per il Lazio ha altresì nominato come Commissario *ad acta*, nel caso di mancato o incompleta esecuzione della sentenza da parte del Comune di Ardea, il Capo del Dipartimento per l'Amministrazione Generale, per le Politiche del Personale dell'Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie del Ministero dell'Interno.

Con provvedimento del 31 luglio u.s., il predetto Capo Dipartimento ha delegato le cennate funzioni di Commissario *ad acta* allo scrivente, Vice Prefetto Dr. Giancarlo DIONISI, che, come previsto nella riportata Sentenza, nel caso di mancata o incompleta esecuzione dell'obbligo a provvedere entro il termine di cui sopra, avrebbe dovuto insediarsi e provvedere in luogo dell'Amministrazione inadempiente e con oneri a carico della stessa, entro i successivi 30 giorni a decorrere dalla scadenza del primo termine.

Lo scrivente Commissario *ad acta*, con nota n. 0009681 del 3 agosto 2020, ha comunicato alle parti in causa che si sarebbe insediato immediatamente allo scadere del termine di trenta giorni disposti dal T.A.R. per il Lazio in caso di mancata o incompleta esecuzione della sentenza da parte del Comune di Ardea.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE
DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
Ufficio 1° - Gabinetto Capo Dipartimento

Con la nota n. 35671/2020 del 25 agosto 2020, il Sindaco del Comune di Ardea ha ritenuto *"di non dover concedere alcun consenso all'estumulazione della salma del Maestro" Manzù*, con motivazioni che appaiono di indubbia rilevanza storica a testimonianza del lungo ed affettivamente intenso periodo di vita trascorso dal Maestro nel territorio ricompreso nei Comuni di Aprilia ed Ardea. Nella nota si ricorda: che...*"il Maestro Giacomo Manzoni (detto Manzù) è notoriamente un illustre personaggio storicamente legato al territorio di Ardea"*; che *"ogni anno i cittadini di Ardea e, fintanto che è stata in vita, la moglie Inge Schabel, si sono recati su quella tomba per rendere omaggio a quelle illustri spoglie nelle occasioni di ricorrenza della scomparsa e nel ricordo della sua nascita"*; che *"Giacomo Manzù ...rappresenta per Ardea un simbolo importante della sua stessa storia che iniziò proprio negli stessi anni in cui il maestro decise di trascorrere qui il resto della sua esistenza"*; che *"Ardea e Giacomo Manzù sono legati oltre misura"*; che *"quella tomba, che continueremo ad onorare, rappresenta il ricordo di un affetto che i cittadini di Ardea non vogliono e non vorranno dimenticare"*.

Con la delibera n. 1 del 31 agosto 2020, lo scrivente Commissario *ad acta* si è insediato alla scadenza del primo termine, non ritenendo la nota comunale del 25 agosto 2020 un atto dimostrante l'avvenuta completa esecuzione del giudicato.

In effetti, occorre rilevare come la richiamata Sentenza precisi che *"l'esito del relativo procedimento di valutazione"* – alla base del provvedimento che l'Ente comunale avrebbe dovuto adottare – *"dipende esclusivamente dalla sussistenza delle condizioni previste per la traslazione delle salme dal*



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE
DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
Ufficio 1° - Gabinetto Capo Dipartimento

Regolamento di Polizia Mortuaria e non anche da valutazioni di opportunità e di merito amministrativo legate alla tutela degli interessi locali, che dunque non possono essere presi in considerazione dall'Amministrazione ai fini del diniego dell'istanza o per ritardarne l'esito".

Lo scrivente Commissario *ad acta* ha pertanto ritenuto sussistere i presupposti per l'insediamento e per il conseguente, propedeutico esame dei pertinenti atti detenuti dal Comune di Ardea ai fini di una compiuta valutazione dell'intera questione.

È parso chiaro, infatti, che le motivazioni addotte nella nota del 25 agosto del Sindaco di Ardea, sia pure – come detto – importanti perché tutelano interessi pubblici in qualche modo riconducibili alla comunità ardeatina e significative dell'intenso rapporto del Maestro Manzù con quel territorio, esulano da qualsivoglia ragionamento di diritto.

In proposito, infatti, giova ricordare che il T.A.R. Lazio, precisando che *"la fattispecie è soggetta alla disciplina di cui all'art. 24 del Regolamento di Polizia Mortuaria"*, ribadisce, con chiarezza, che la decisione da adottare a fronte dell'istanza della parte ricorrente deve essere motivata, in via esclusiva, da criteri giuridici e, in particolare, sulla base del dettato normativo contenuto nel D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Lo stesso T.A.R. Lazio, inoltre, con l'ordinanza collegiale n. 11562/2020, depositata in data 9 novembre 2020, di concessione di proroga dei termini del mandato del Commissario *ad acta* di ulteriori sessanta giorni, lascia *"impregiudicata ogni valutazione in ordine al provvedimento del 25 agosto 2020, che rimane attualmente ascritta al Commissario ad acta (le attività del quale sono ancora in corso) ed alle parti (nel confronto partecipativo*



Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE
DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
Ufficio 1° - Gabinetto Capo Dipartimento**

con il Commissario ad acta e nell'esercizio dei loro rispettivi diritti di azione e di difesa), fino all'adozione di una determinazione conclusiva del procedimento".

Lo scrivente Commissario *ad acta* ritiene quindi che il punto di partenza e di arrivo della questione da delibare sia costituito dal Regolamento di Polizia Mortuaria e, in particolare, dalle disposizioni di cui all'art. 24, secondo cui *"Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal comune è autorizzato dal sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli seguenti"*.

La fattispecie in argomento appare molto chiara e, come illustrato dal T.A.R. Lazio, *"spetta al Comune che ospita i resti mortali dei quali si chiede la traslazione presso altro Comune (o presso altro cimitero dello stesso Comune) l'emissione della relativa autorizzazione"*.

La citata norma, quindi, come ricorda il T.A.R. Lazio, *"attribuisce la competenza a provvedere sulla base, innanzitutto, di una relazione di fatto tra le potestà territorialmente definite dell'Ente locale e la sussistenza della salma nella relativa area, tale per cui non può che essere l'autorità che ha la responsabilità della sepoltura a provvedere sulla richiesta di trasferimento della salma presso altro luogo fuori dal Comune"*. In effetti, la disposizione in esame attribuisce la competenza a provvedere al Sindaco del Comune nel quale si trovano i resti mortali dei quali viene chiesta la traslazione in quanto si presuppone che la sepoltura sia a suo tempo avvenuta in applicazione delle regole di cui all'art. 50 dello stesso



Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE
DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
Ufficio 1° - Gabinetto Capo Dipartimento**

Regolamento, oppure che la salma sia stata ivi accolta per successive disposizioni degli aventi titolo.

Il T.A.R. Lazio precisa, dunque, che "la relazione tra la potestà pubblica e la collocazione della salma è oggetto di una corrispondente qualificazione giuridica del relativo potere, che va pertanto esercitato in termini di doverosità e necessità, alle condizioni previste dal citato Regolamento, che sono rivolte a presidio di interessi generali tra i quali la protezione della salute, della salubrità ed igiene, nonché della piena tutela della manifestazione della pietas verso i defunti e la loro memoria".

Il Sindaco del Comune, nel cui territorio si trovano i resti mortali dei quali si chiede l'estumulazione (o l'esumazione) e la successiva traslazione, è pertanto tenuto ad autorizzare tale richiesta, una volta accertato il rispetto delle disposizioni previste dal cennato Regolamento a tutela della salute pubblica e della cura da riservare al trattamento del corpo defunto o di quel che ne resta.

Il notevole lasso di tempo trascorso dalla sepoltura del Maestro Manzù nel parco dell'omonimo Museo di Ardea rende assolto qualsiasi obbligo di natura igienico-sanitario; sono trascorsi quasi trent'anni e ciò rende ovviamente superato, anzi inesistente, il problema della tutela della salute e dell'igiene pubblica, considerato che la specifica normativa prevede dei periodi minimi per l'estumulazione o per l'esumazione ordinaria che, in ogni caso, non superano i venti anni. In tal senso, dunque, in assenza di pericoli per la salute pubblica (da ricordare anche che la certificazione medica, allegata alla istanza dei ricorrenti, esclude il sospetto di morte dovuta a reato), il provvedimento autorizzativo del Sindaco, con specifico



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE
DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
Ufficio 1° - Gabinetto Capo Dipartimento

riferimento all'aspetto igienico-sanitario, assume nitidamente le caratteristiche di un atto dovuto.

Merita di essere ulteriormente approfondito, invece, il tema relativo alla tutela della *pietas* verso il defunto, dove occorre valutare le modalità di esercizio dello *jus eligendi sepulchrum*, il diritto di scegliere le modalità di trattamento del corpo del defunto regolato in via consuetudinaria sulla base di quanto stabilito dall'art. 5 del codice civile, secondo cui *"Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume"*.

Al riguardo, recente ed univoca giurisprudenza, e da ultimo Cass.Civ. Sez. VI-2 Ord. 14/11/2019 n. 29548, ricorda che lo *"jus eligendi sepulchrum rientra nella categoria dei diritti della personalità e, come tale, non può formare oggetto di trasferimento mortis causa; ove tuttavia, la electio non sia stata esercitata dal defunto durante la sua vita (o in mancanza di una volontà precisa o agevolmente interpretabile del defunto), la scelta del luogo di sepoltura può essere fatta dai prossimi congiunti, senza alcun rigore di forme, con prevalenza dello jus coniugii sullo jus sanguinis e di questo sullo jus successionis"*.

Lo *jus eligendi sepulchrum* consiste nel potere di scegliere la località, il punto e il sistema di sepoltura della salma di una determinata persona. Tale diritto, che trova il suo fondamento nelle esigenze di devozione e di culto verso i defunti, spetta innanzitutto alla stessa persona e, solo in mancanza di una precisa *electio sepulchri*, può essere esercitato dal



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE
DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
Ufficio 1° - Gabinetto Capo Dipartimento

coniuge e dai congiunti più prossimi e in loro assenza dai successori *jure haereditatis* dello scomparso.

A tal proposito, occorre ricordare che la volontà testamentaria rappresenta il modo più corretto per esercitare tale diritto sul proprio corpo *post mortem*; infatti, in base all'art. 587, comma 2, c.c., le disposizioni di carattere non patrimoniale - che la legge consente (cioè permette, poiché le considera lecite) che siano contemplate in un negozio testamentario - hanno efficacia, se contenute in un atto che ha la forma del testamento, non solo in presenza dell'istituzione di eredi o di legatari, ma anche se manchino disposizioni di carattere patrimoniale.

Fra le clausole non patrimoniali, che pur non essendo espressamente previste dal legislatore, vengono ammesse come possibile contenuto del testamento, particolare rilievo rivestono quelle relative alla propria sepoltura.

Come detto, qualora il diritto di disporre della propria salma non sia esercitato dal titolare, in prima persona, la legittimazione a scegliere il luogo e le modalità di sepoltura transita nell'ambito dell'autonomia di alcuni soggetti legati al defunto da vincoli di coniugio e parentela o, come *extrema ratio* ai suoi successori.

In questa ipotesi, detti soggetti non esercitano un potere in virtù di un rapporto di rappresentanza, ossia non esprimono una volontà in nome e per conto del defunto, ma si avvalgono di una propria titolarità a disporre del corpo di quest'ultimo.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE
DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
Ufficio 1° - Gabinetto Capo Dipartimento

L'esercizio dello *ius eligendi sepulchrum* da parte dei familiari realizza, dunque, allo stesso tempo, la tutela indiretta di un interesse appartenente alla sfera giuridica del deceduto e l'esigenza sociale di far scegliere alle persone più interessate la località ove manifestare i loro sentimenti di devozione e di pietà verso il parente defunto.

La stessa giurisprudenza, inoltre, riconosce ai titolari di tale diritto, successivamente alla morte del proprio caro, anche la facoltà dello spostamento della salma in altra sepoltura, in quanto si ritiene che questa soluzione non si ponga in contrasto con la *pietas* verso i defunti.

In merito alla questione in esame, Giacomo Manzoni in arte Manzù, in data 24 febbraio 1988, ha presentato un testamento pubblico al Notaio in Roma Dott. Maurizio Misurale, con l'assistenza di due testimoni, con il quale, tra l'altro, ha chiesto "*alla mia morte di essere esposto nel terreno circostante la casa ove attualmente abito in Ardea, Colle Manzù 1*".

La volontà testamentaria del Maestro Manzù, in merito al trattamento del suo corpo defunto, appare molto chiara: "riposare" nella casa dove ha vissuto dal 1964 fino alla sua morte nel 1991.

Il riferimento ad Ardea è chiaramente frutto di una errata convinzione del Maestro in merito alla collocazione geografica e alla pertinenza comunale della sua abitazione.

In effetti, detta abitazione, sita in Via Apriliana n. 1, rientra amministrativamente nel territorio comunale di Aprilia anche se, attesa la sua collocazione geografica molto prossima ad Ardea, può ingenerare il dubbio di far parte del territorio ardeatino.



Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE
DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
Ufficio 1° - Gabinetto Capo Dipartimento**

In realtà, l'abitazione in questione, pur distando poche centinaia di metri (circa 500 mt) dal confine con il Comune di Ardea (e poco più di un chilometro dal Museo Manzù dove attualmente riposano le spoglie del Maestro), è collocata nel territorio comunale di Aprilia, cittadina lontana circa 12 chilometri da detta abitazione.

Questo non può che essere il motivo per cui il Maestro, ritenendo, erratamente, di abitare nel territorio ardeatino, ha scritto di voler essere seppellito nella sua abitazione in Ardea invece che in Aprilia.

Successivamente, il 17 maggio 2018, viene depositato e pubblicato presso il Notaio in Roma Avvocato Manuela Silvestri, il testamento olografo redatto il 14 luglio 2014 dalla Sig.ra Ingeborg Katharina Schabel, vedova del Maestro Manzù, deceduta il 6 maggio 2018. In tale documento, la Signora Schabel dichiara testualmente che *"la salma di mio marito Giacomo deve essere trasferito alla Fondazione Giacomo Manzù sul Colle Manzù"* e che *"per me sarebbe un grande onore ...di essere sepolto insieme al mio adorato Giacomo per tutta l'eternità"*.

La volontà dei Sigg. Giulia e Mileto Manzoni di traslazione del Maestro Giacomo Manzù, viene formalmente espressa con l'istanza protocollata presso il Comune di Ardea il 23 maggio 2019, oggi agli atti del fascicolo processuale del T.A.R. Lazio. In tale atto, gli stessi, figli ed eredi del padre Giacomo, nella qualità di maggioranza (totalità) assoluta dei parenti dello stesso grado, aventi titolo ai sensi degli artt. 74, 75, 76 e 77 del codice civile, esprimevano, tra l'altro, la richiesta di estumulazione e traslazione dei resti mortali del Maestro per poterli conservare, una volta cremati, accanto a quelli della madre Inge nella predetta casa di Colle Manzù.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE
DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
Ufficio 1° - Gabinetto Capo Dipartimento

In tal modo, la richiesta degli eredi integra e perfeziona una volontà testamentaria, quella del padre Giacomo (ma anche quella della madre Inge), che, sia pure imprecisa nell'indicazione del Comune di appartenenza, appare, come dimostrato, di indubbia interpretazione letterale e logica.

Come già illustrato, lo *jus eligendi sepulchrum*, in mancanza di una volontà espressa del defunto o in caso di imprecisione o difficoltà di interpretazione di tale volontà, può essere esercitato dai parenti più prossimi, con prevalenza dello *jus coniugii* sullo *jus sanguinis* e di questo sullo *jus successionis*.

Dunque, pur nel caso si ritenesse non completamente determinata e perfezionata la già illustrata volontà testamentaria espressa a suo tempo dal Maestro Manzù, il richiamato diritto è stato, a maggior ragione, legittimamente esercitato dai Sigg. Giulia e Mileto Manzoni, che hanno fatto propria anche l'analoga richiesta esplicitata dalla madre, la Sig.ra Inge Schabel, vedova del Maestro Manzù.

Quindi, premesso quanto sopra, anche in relazione agli aspetti connessi alla tutela del sentimento privato di *pietas* verso il defunto, il provvedimento di autorizzazione alla estumulazione e alla traslazione verso altro comune si profila come un atto dovuto da parte del Comune di Ardea.

D'altra parte, la preminenza dell'interesse privato posto alla base del richiamato diritto a scegliere le modalità di trattamento del corpo *post mortem*, viene correttamente riconosciuta – e quindi avvalorata – dal Ministero per i beni e le attività culturali – Polo Museale del Lazio, con la



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE
DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
Ufficio 1° - Gabinetto Capo Dipartimento

nota del 15 aprile 2019 indirizzata alla Sig.ra Giulia Manzoni, con la quale si autorizza la traslazione dei resti mortali del Maestro Manzù.

Occorre a questo punto precisare che l'attività posta in essere dallo scrivente Commissario *ad acta* non si è limitata alla disamina degli atti e dei documenti riguardanti la questione posta in decisione, ma si è altresì concretizzata attraverso una serie di sopralluoghi ed incontri con le parti finalizzati anche a conoscere ed approfondire gli interessi, soprattutto quelli pubblici, inerenti la vicenda.

In particolare, le interlocuzioni intrattenute con il Sindaco di Ardea sono state molto utili per comprendere l'atteggiamento tenuto dall'Ente comunale, teso a tutelare, con una trasparente onestà intellettuale, gli interessi della comunità ardeatina così affettivamente legata, come detto dallo stesso primo cittadino, al grande Maestro.

Attraverso il richiamato confronto tenuto con le parti, che hanno sempre avuto un atteggiamento molto collaborativo, lo scrivente Commissario *ad acta* ritiene che anche l'interesse della comunità di Ardea possa e debba essere opportunamente tutelato.

Si tratta di un interesse pubblico di enorme significatività per gli abitanti di Ardea, da tutelare perché espressione di una appartenenza ad un territorio che costituisce, anche sotto un profilo storico-culturale, un polo attrattivo di particolare importanza nel Lazio e non solo.

Il fatto che, come dimostrato dallo scrivente Commissario *ad acta*, l'interesse privato alla base del diritto personale alla scelta del luogo di collocazione del defunto e delle modalità di trattamento del corpo o di quel



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE
DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
Ufficio 1° - Gabinetto Capo Dipartimento

che ne rimane, prevalga su altri interessi, in particolar modo quelli pubblici, non significa che questi ultimi, soprattutto perché così profondamente radicati nella cultura e nella tradizione di una comunità, come quella ardeatina, debbano completamente soccombere e non siano invece degni e meritevoli di attenzione, soprattutto nella fase successiva alla presente decisione.

Ciò non solo perché lo spostamento dei resti mortali del Maestro Manzù, che viene autorizzato con la presente decisione, è di poche centinaia di metri, considerato che il luogo di destinazione finale è Colle Manzù in via Apriliana n. 1, ma perché l'intenzione chiaramente esplicitata allo scrivente Commissario *ad acta*, non solo dal Sindaco di Ardea e dagli eredi Manzù, ma anche dalla Direzione del Polo Museale Lazio, è quella di avviare dei concreti percorsi di collaborazione tra il Museo Manzù e l'omonima Fondazione, finalizzati a favorire eventi e scambi culturali che possano ulteriormente celebrare la grandezza del Maestro Manzù ed onorarne debitamente la memoria, *in primis* con una collocazione dei suoi resti o delle sue ceneri in un luogo così prossimo a quello di attuale sepoltura.

In particolare, le parti in causa hanno chiaramente manifestato allo scrivente Commissario *ad acta* la ferma volontà di adoperarsi per rasserenare e rassicurare gli animi di quanti, a diverso titolo, hanno a cuore la collocazione dei resti mortali del Maestro Manzù, attraverso concrete azioni che, nel contemperare i diversi interessi in questione, così come indicato nella parte motiva della presente decisione, evitino futuri contenziosi.



Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE
DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
Ufficio 1° - Gabinetto Capo Dipartimento**

P.Q.M.

Il Commissario *ad acta* definitivamente pronunciando sulla istanza dei ricorrenti, sulla base della Sentenza TAR del Lazio – SEZ.SEC.BIS n. 08895/2020, emessa il 24/06/2020 su ricorso n. 02865/2020 REG.RIC., accoglie la richiesta degli stessi ricorrenti finalizzata alla estumulazione ed al trasporto dei resti mortali di Giacomo Manzoni, in arte Manzù.

Nel dettaglio, in esito alla richiamata istanza della parte ricorrente n. 2019-0031667 del 23/05/2019, autorizza i Sigg. Giulia e Mileto Manzoni a procedere all'estumulazione dei resti mortali di Giacomo Manzù, posti all'interno del sacrario ubicato nel parco di pertinenza del Museo Giacomo Manzù sito in Ardea.

Sempre in riscontro alla predetta istanza, autorizza altresì i Sigg. Giulia e Mileto Manzoni a traslare il feretro presso il cimitero di San Benedetto del Tronto (AP) o presso altro luogo o altro Comune che avranno cura di far conoscere al Comune di Ardea, fatte salve le relative autorizzazioni da richiedere agli Enti, diversi dal Comune di Ardea, che verranno interessati da tale spostamento, al fine ultimo di custodire i resti mortali o le ceneri di Giacomo Manzù presso Colle Manzù, sito in via Apriliana n. 1, Aprilia (LT).

Dispone che, in attuazione della autorizzazione concessa dal Ministero per i beni e le attività culturali – Polo Museale del Lazio con la nota del 15 aprile 2019, il personale del Museo Giacomo Manzù consenta le richiamate



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE
DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
Ufficio 1° - Gabinetto Capo Dipartimento

operazioni di estumulazione e traslazione del feretro all'esterno del perimetro di pertinenza di detto Museo.

Dispone che i Sigg. Giulia e Mileto Manzoni si facciano carico delle spese relative a tali operazioni e, in particolare, alle opere murarie necessarie al ripristino del sacrario dopo detta estumulazione.

Dispone che il Comune di Ardea assicuri lo svolgimento in sicurezza di tali operazioni, valutando anche l'impiego, se del caso, di personale della Polizia Municipale.

.....

Così deciso dal Commissario *ad acta* Vice Prefetto Giancarlo Dionisi in Roma, il 26 novembre 2020, notificato in pari data a mezzo PEC alle parti, contestualmente depositato presso il T.A.R. per il Lazio ed altresì notificato alla Direzione del Museo Giacomo Manzù.

Il Commissario *ad acta*
GIANCARLO DIONISI